



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DEI CONTI  
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE d'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Canale	Presidente
Giuseppina Maio	Consigliere
Marco Smiroldo	Consigliere
Patrizia Ferrari	Consigliere relatore
Giovanni Comite	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi in appello iscritti ai nn. 51584 e 51623 del registro di Segreteria della Sezione Terza Giurisdizionale di Appello, proposti, rispettivamente, da

- Sala Giuliano (C.F. SLAGLN53B16BI 14M), residente in Bracciano, Via Principe di Napoli n. 89, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Malinconico (C.F. ìvLNGNN60B25L195V) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maurizio Moro in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 1 17

- Roberto SIGNORE, nato a Minturno (LT) il 13 maggio 1950, residente in Trevignano Romano (RM), via IV Novembre n. 68, C.F.: SGN RRT 50E13 F224D, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Liburni n. 2, presso lo studio dell'avv. Riccardo Biz, C.F.: BZIRCR70D14H501 H,

nei confronti

della Procura regionale della Corte dei conti

AVVERSO

la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio 254/2016,  
notificata in data 6.10.2016

Visti il ricorso e tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, all'udienza del 16.5.2018, con l'assistenza della Segretaria Signora  
Lucia Bianco, il Cons. relatore Patrizia Ferrari, il V.P.G. dott. Pezzuto e  
l'Avv.to Riccardo Biz per Roberto Signore e l'Avv. Giovanni Malinconico per  
Sala Giuliano

FATTO

1 Con l'avversata decisione la Sezione Giurisdizionale Regionale per il  
Lazio, a definizione del giudizio n. 74508, condannava il Sig. Sala in via  
solidale con il Sig. Signore Roberto al pagamento in favore del Comune di  
Bracciano della complessiva somma di € 9.984,00, da dividersi in parti  
uguali, con rivalutazione monetaria ed interessi legali ed il Sig. Sala al  
pagamento in favore del Comune di Bracciano della somma di € 1.500,00  
con rivalutazione monetaria ed interessi legali, condannava, altresì il solo  
Giuliano Sala al pagamento in favore del Comune di Bracciano della  
somma di € 1.500,00, oltre accessori, ed al pagamento delle spese di  
giudizio, liquidate in € 956,96. In sintesi il giudice di prime cure, in  
accoglimento della pretesa attorea, contestava due poste di danno: a)  
l'affidamento dell'incarico esterno di alta professionalità in favore dell'Ing.  
Paolo Berdini al fine della predisposizione di una relazione tecnica in merito  
ad alcuni rilievi di carattere urbanistico/edilizio formulati dalla Regione

Lazio, Area Vigilanza Urbanistica Edilizia, con nota prot. 64093 del 18.01.2011, per un importo pari a complessivi € 18.720,00, addebitato ad entrambi gli odierni appellanti in pari quota; b) l'esecuzione di lavori per una spesa pari ad € 1.980,00 su Via del Sassone, strada fosse strada vicinale privata aperta al pubblico transito; addebito mosso esclusivamente al Sindaco Sala.

2. Quanto alla prima nota di danno, riteneva il giudicante non sussistenti gli estremi per il conferimento di un incarico in favore di professionisti esterni alla Pubblica Amministrazione atteso che l'attività espletata dall'ing. Berdini rientrava nei compiti dei funzionari del Comune ed in particolare dell'Ing. Di Matteo e dell'Arch. Sodano, entrambi in possesso della necessaria professionalità. La responsabilità degli odierni appellanti veniva ravvisata nell'aver avallato il rifiuto dei predetti funzionari allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico esterno; in particolare il Sindaco Sala avrebbe incontrato l'ing. Berdini in data antecedente rispetto al rifiuto dell'Arch. Sodano ed alla delibera di Giunta di affidamento dell'incarico. Ad avviso del giudicante la condotta dolosa commissiva avrebbe indotto in errore la Giunta che aveva deliberato l'affidamento dell'incarico all'ing. Berdini. Deliberatamente; inoltre, entrambi gli odierni appellanti non avevano partecipato alla seduta di Giunta in cui era stato conferito l'incarico al professionista al fine di evitare ogni possibile coinvolgimento nell'adozione dell'atto che formalmente doveva apparire come legittimo.

3. Quanto alla seconda posta di danno, i lavori realizzati su via del Sassone, avevano avuto ad oggetto interventi aventi ad oggetto anche e soprattutto opere di urbanizzazione primaria, i cui oneri sulla base della convenzione

di lottizzazione dovevano, invece, ricadere sui soggetti privati lottizzatori del terreno. La responsabilità dell'esborso patito dal Comune veniva addebitato al Sindaco Sala che aveva consentito l'effettuazione di lavori che non erano di competenza dell'ente (come la costruzione di un pozzetto con griglia all'incrocio di via del Sassone con via San Celso e la messa in opera del corrugato per l'intubamento della cunetta, come risulta dal preventivo trasmesso all'Ente da parte della ditta Scopetti), e che non aveva inoltre chiesto l'escussione della polizza a garanzia degli obblighi convenzionali. Nella quantificazione del danno addebitato al Sala il giudice di primo grado aveva tenuto conto anche dell'apporto causale del responsabile di area tecnica del Comune, non citato nel giudizio.

4. La suddetta sentenza veniva avversata con distinti appelli da entrambi i condannati in primo grado. La difesa del Sala riteneva la pronuncia erronea, manifestamente illogica e contraddittoria, oltre che destituita di giuridico fondamento per i seguenti motivi, il Sig. Giuliano Sala propone appello e ne chiede la riforma per i seguenti motivi: 1) violazione di legge ed omessa/erronea valutazione e travisamento dei fatti. Contraddittorietà ed illogicità. Difetto di prova (con riferimento all'assenza di colpa grave e danno). Affermava l'appellante che, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura territoriale e condiviso dal giudicante, i chiarimenti richiesti dalla Regione afferivano ad una questione complessa e molto delicata non solo sotto un profilo tecnico. L'incarico era particolarmente complesso e proprio per la sua complessità non poteva che essere affidato ad un professionista di comprovata esperienza dotato di terzietà rispetto alla complessiva e complessa vicenda urbanistica. Ad avviso della difesa la

pronuncia di primo grado era errata non solo ove afferma che la questione oggetto di parere fosse limitata a meri elementi fattuali, ma anche laddove afferma che sia l'Ing. Di Matteo che l'Arch. Sodano avrebbero potuto fornire le richieste informazioni alla Regione. Il Collegio avrebbe, infatti, omesso di considerare che tutti gli esperti della materia urbanistica presenti all'interno del Comune erano stati investiti da plurimi filoni di indagine, originati da denuncia del dr. Cimaglia; 2) Violazione di legge. Assenza dei presupposti della responsabilità. Affermava l'appellante che il Sala veniva accusato di aver agito dolosamente, senza tuttavia che di ciò sia stato fornito alcun elemento probatorio a supporto; 3) Violazione di legge con riferimento al difetto di legittimazione attiva del Sindaco. Rileva la difesa che il danno contestato dalla Procura è stato originato dalla Delibera di Giunta comunale n. 127 del 21.02.2011 alla cui adozione il Sala non aveva concorso in quanto assente. Sottolineava che le ragioni dell'assenza erano rinvenibili nei motivi di opportunità e correttezza in quanto, con riferimento alla pratica edilizia del Cimaglia n. 76/05 (ovvero la medesima per la quale la Regione aveva richiesto chiarimenti al Comune) pendeva una richiesta di rinvio a giudizio. Sotto diverso profilo, rilevava che l'intera attività istruttoria tesa alla ricerca all'interno dell'Ente di professionalità idonee a rendere il parere e l'individuazione all'esterno di un soggetto dotato delle necessarie professionalità era di esclusiva competenza dei funzionari dell'amministrazione e non, certamente, dell'organo politico.

5. Con riferimento alla seconda contestazione relativa alle spese sostenute dal Comune di Bracciano per l'esecuzione dei lavori su via del Sassone, nell'atto introduttivo del giudizio, veniva rilevata la violazione di legge e

l'omessa/erronea valutazione e travisamento dei fatti nonché l'assenza dei presupposti della responsabilità. Contestava l'appellante la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure e richiamava a fondamento della posizione difensiva le conclusioni a cui era pervenuto il consulente della Procura della Repubblica di Civitavecchia, arch. Daniele Mecucci (proc. 127/11 R.G.N.R. a carico dell'Ing. Di Matteo) nella relazione di consulenza tecnica: "Queste strade hanno da sempre avuto una connotazione pubblica dal punto di vista della servitù in quanto classificate come strade interpoderali anche se di proprietà privata nei rispettivi tratti".

La difesa evidenzia, altresì, come la condotta del Sindaco si fosse limitata all'adozione di alcune ordinanze, mentre l'approvazione dei lavori di sistemazione del fondo stradale di via del Sassone era stata deliberata con provvedimento della Giunta n. 31/2013 di cui, al più potevano ritenersi responsabili i consiglieri che avevano espresso parere favorevole e dunque non il Sala in quanto assente nella relativa seduta. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte riformare l'impugnata sentenza n. 254/2016 emessa dalla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Regionale per il Lazio in quanto manifestamente ingiusta, erronea ed infondata per tutto quanto esposto nei motivi di impugnazione e, per l'effetto: in via principale, dichiarare inammissibile e/o rigettare per infondatezza le domande proposte dalla Procura attrice e, per l'effetto, mandare assolto il Sig. Giuliano Sala da qualsivoglia addebito; in via subordinata, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre al

minimo l'addebito posto a carico del convenuto; in via istruttoria si rinnova la richiesta di disporre l'audizione dell'Arch. Cecilia.

6. Con successiva memoria difensiva l'odierno appellante, richiamato integralmente l'atto di appello, ha effettuato alcune precisazioni e depositava ulteriore documentazione. In particolare, rappresentava l'intervenuta archiviazione ad opera del Tribunale di Civitavecchia del procedimento n. 4905/2015 e l'intervenuta pubblicazione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 365/2017.

7. Con autonomo atto di appello ritualmente notificato, il Signore, ripercorsi i fatti di causa, impugnava la avversata decisione eccependo l'erronea e/o insufficiente e/o contraddittoria valutazione degli elementi di fatto e di diritto; l'erronea e/o omessa e/o contraddittoria valutazione delle prove, il difetto di motivazione, l'erronea applicazione e/o interpretazione di legge. Nello specifico, censurava i capi e le parti della sentenza relativi all'affermazione della responsabilità sul presupposto che, al fine di procedere alla risposta alla missiva regionale "non era assolutamente necessaria la consulenza dell' ing. Berdini in quanto si sarebbe trattato soltanto di fornire alcuni elementi di fatto che avevano interessato la lottizzazione in località La Lobbra e di fornire chiarimenti circa gli interventi comunali effettuali in sede di autorizzazione a costruire e con riferimento alle opere di urbanizzazione. "Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, sottolineava che la missiva della Regione Lazio, Area Vigilanza Urbanistica Edilizia e Lotta all' Abusivismo, 18/01/2011, prot. n. 64093 era tutt'altro che una banale richiesta di comunicazione di alcuni "elementi di fatto". Impugnava, altresì, i punti e capi della sentenza in cui si sosteneva,

conformemente a quanto ritenuto dall'accusa, che l'Ente disponeva senza dubbio delle professionalità necessarie nella persona del responsabile tecnico ing. Di Matteo. Impugnava, infine, i punti e capi della sentenza in cui si sostiene che "Le circostanze oggettive in cui si sono svolti i fatti inducono il Collegio ad accogliere la prospettazione attorea" vale a dire il riconoscimento del ruolo commissivo doloso all'azione congiunta dei due convenuti, cioè una volontà specifica di incaricare il Berdini e di corrispondere al medesimo denaro pubblico in assenza delle condizioni di legge". A sostegno di quanto affermato riportava circostanze specifiche e dati fattuali. Rassegnava le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita respinta ogni contraria istanza, richiesta o domanda, in riforma dell'impugnata sentenza, siccome infondata e comunque erronea, rigettare la domanda di condanna proposta nei confronti del Sig. Roberto Signore dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.

Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

8. Con successiva memoria difensiva l'odierno appellante Signore, richiamato integralmente l'atto di appello ha effettuato alcune precisazioni e depositato ulteriore documentazione. Ha, in particolare, rappresentato l'intervenuta archiviazione ad opera del Tribunale di Civitavecchia del procedimento n. 4905/2015

9. Con articolate conclusioni la Procura generale ha evidenziato la correttezza della sentenza appellata ed ha insistito per il rigetto degli appelli in epigrafe, con conseguente integrale conferma della sentenza appellata

e condanna degli appellanti alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.

10. All'udienza del 16 maggio, udita la relazione del Magistrato, le difese degli odierni appellanti, la posizione del rappresentante della Procura Generale, la causa è passata in decisione.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Atteso che gli appelli in epigrafe sono stati proposti avverso la medesima sentenza, il Collegio dispone la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 e 350, comma 3, del c.p.c. (ora art. 184, 1° comma, del Codice di Giustizia Contabile, di cui al d.lgs. n. 174, del 26 agosto 2016).

2. Venendo al merito del giudizio, per ragioni di economia processuale i plurimi motivi di impugnazione articolati dagli appellanti relativi alla condanna disposta dal giudicante territoriale con riguardo all'affidamento dell'incarico esterno di alta professionalità in favore dell'Ing. Paolo Berdini al fine della predisposizione di una relazione tecnica in merito ad alcuni rilievi di carattere urbanistico e edilizia formulati nella nota della Regione Lazio, Area Vigilanza Urbanistica Edilizia, prot. 64093 del 18.01.2011, vengono trattati congiuntamente. Premesso costituisce regola fondamentale che la Pubblica Amministrazione debba provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione e con il proprio personale (Corte dei Conti, Sez. II d'App., sent. n. 82 del 9.2.2017), sicché l'affidamento di consulenze esterne va ritenuto eccezionale (Corte dei Conti, Sez. II d'App., sent. n. 1459 del 30.12.2016) ed è soggetto a regole stringenti, ritiene il Collegio di ricordare che i cogenti limiti al conferimento di incarichi ad estranei dell'Ente sono posti a garanzia del preminente interesse al corretto

ed oculato impiego delle risorse, nonché a presidio degli equilibri di finanza pubblica; la preservazione di tali valori ha luogo, oltre che attraverso la fissazione di tetti quantitativi alla spesa, anche mediante l'imposizione di vincoli di carattere modale che definiscono condizioni e procedure che legittimano l'esborso. I principi correttamente richiamati in via generale dal giudice territoriale e dalla Procura, tuttavia, non possono essere invocati prescindendo dalle peculiari connotazioni della disciplina dell'agire pubblico che, di volta in volta, viene in rilievo. Orbene, da un'attenta lettura degli atti di giudizio emerge che, diversamente da quanto sostenuto dal giudice, i chiarimenti richiesti dalla Regione riguardavano una questione complessa ed articolata e ciò non soltanto con riguardo al profilo eminentemente tecnico, ma anche con riguardo ad una serie di incompatibilità oggettive venutesi a creare all'interno della struttura. Quanto al profilo c.d. tecnico, la nota di compone di ben 19 pagine e oltre 20 allegati. La questione trattata viene definita dalla stessa Regione Lazio "articolata" e la procedura urbanistica-edilizia "complessa". Le questioni trattate "che necessitano di valutazione" risultano essere l'esposto relativo alla possibile illegittimità delle concessioni a sanatoria rilasciate dal Comune per edifici preesistenti sul terreno in oggetto; la mancata approvazione della richiesta di Permesso di costruire n. 76/05, prot. n. 9179 del 23/03/2005 presentata dal dott. Cimaglia per la costruzione di nove villini in località 'La Lobbra'; la richiesta del dott. Cimaglia di nomina di un Commissario ad acta alla Regione Lazio a seguito della mancata definizione della istanza del P. di C. 76/05 da parte del Comune di Bracciano; il mancato recepimento della istanza per la realizzazione del

nuovo intervento del dott. Ciimaglia sulla Variante al PRG adottata dal Comune di Bracciano; il parere richiesto dal Comune di Bracciano all' Area Legislativo, Contenzioso e Conferenza di Servizi della Direzione Territorio e Urbanistica della Regione Lazio, in merito alle richiesta di costruzione riconducibili a quelle poste in essere dal Cimaglia; lo stato di attuazione della lottizzazione "La Lobbra" e presenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ".

La stessa Regione nella nota sottolinea argomenti *"costituiscono in realtà un articolato iter procedurale urbanistico-edilizio che si è intrecciato e susseguito nel corso di circa otto anni il quale, insieme ad una non univoca gestione procedurale da parte dell'Amministrazione comunale, ha alimentato ed elevato oltremodo gli aspetti di contenzioso del privato nei confronti dell'Amministrazione Comunale "*. Si aggiunga, che la richiesta è suddivisa in una prima parte contenente la cronologia degli atti e degli eventi e in una seconda parte contenente la trattazione delle questioni come sopra riassunte.

Ancora, dalla lettura della nota si evince che vengono richiesti al Comune di Bracciano *"chiarimenti ai rilievi formulati in ordine agli aspetti trattati precedentemente"* e in particolare in merito alla definizione delle domande di condono edilizio ai sensi della L. 326/03; alla mancata definizione della richiesta di permesso di costruire (pratica edilizia n. 76/05) e al mancato rispetto dei termini temporali definiti dal DPR n. 380/01; alla divergente metodologia perseguita nel corso del tempo circa la accertata o meno presenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella zona di intervento. In essa si affrontano questioni urbanistiche ed edilizie trattate in

sede giurisdizionale (sentenza TAR Lazio nn. 8437/02 e 317/2007; ordinanza TAR Lazio n. 2517/2007; sentenza TAR Lazio n. 6763/2008: sulla equiparazione delle zone C3 alle zone B, sul cd 'f lotto intercluso', sulla legittimità della sospensione del procedimento di rilascio del permesso di costruire e sul silenzio inadempimento) ed amministrative (nomina commissario ad acta; varianti urbanistiche; decadenza misure di salvaguardia; procedure concordate ai sensi dell'art. II della l. 241/1990). Emergono esposti presentati, numerosi richieste di chiarimenti e altrettante risposte da parte dell'amministrazione comunale.

Viene sottolineata dalla Regione Lazio la contraddittorietà delle risposte e dei chiarimenti forniti in precedenza.

Alla luce di quanto sopra esposto, non ritiene il Collegio condivisibile l'asserzione del giudice di prime cure, ribadita dalla Procura Generale nelle conclusioni in atti, secondo la quale *"si trattava soltanto di fornire alcuni elementi di fatto che avevano interessato le lottizzazioni in località La Lobbra e di fornire chiarimenti circa gli interventi comunali effettuati in sede di autorizzazione a costruire e con riferimento alle opere di urbanizzazione"*. Peraltro, all'atto del conferimento dell'incarico risultavano pendenti diversi giudizi penali, circostanza questa acclarata dai fatti, e valutata anche dal giudice penale nel procedimento conclusosi con l'intervenuta archiviazione ad opera del Tribunale di Civitavecchia del procedimento n. 4905/2015 e l'intervenuta pubblicazione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 365/2017.

Trattavasi, in effetti, di giudizi penali distinti ma comunque connessi alla pratica urbanistica del dr. Cimaglia. I soggetti interni al Comune, titolati a

esprimere il parere richiesto dalla Regione Lazio risultavano all'epoca dei fatti essere l'Ing. Di Matteo nella sua qualità di capo dell'area III del Comune di Bracciano (Assetto Uso e Gestione del Territorio) e l'arch. Vanessa Signore responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Bracciano, entrambi sottoposti ad indagine penale nel procedimento n. 2169/09 R.G.N.R. per fatti che riguardavano proprio la pratica edilizia n. 76/2005 del dr. Cimaglia.

Quanto all'arch. Sodano, risulta agli atti di giudizio che alla predetta dipendente veniva richiesto dal Direttore Generale con nota n.5908 del 21.02.2011 la disponibilità a svolgere gli adempimenti richiesti dalla Regione Lazio *"non potendo essere tali rilievi forniti dal dirigente tecnico e dalla responsabile dell'area Urbanistica del Comune in quanto interessati da un procedimento penale concernente l'argomento in questione"*; parimenti risulta che l'Arch. Sodano comunicava di non poter assumere l'incarico sia per la mole di lavoro e la delicatezza della questione sia per l'assenza di specializzazione professionale nel campo urbanistico.

2. Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente che prima del conferimento dell'incarico oggetto di controversia era stata effettuata una puntuale ricognizione, che aveva condotto ad escludere la presenza all'epoca dei fatti all'interno del Comune delle professionalità in grado di rispondere alla richiesta formulata dalla regione con la nota prot. 64093/2011 in precedenza richiamata.

Di ciò, peraltro, viene dato puntuale riscontro nella citata delibera 17/2011 della Giunta. Dal punto di vista dei criteri di imputazione soggettiva, questione comune ad entrambi gli appellanti, non ritiene il Collegio che le

modalità operative seguite in relazione alla gestione della questione all'esame evidenzino comportamenti dolosi o quella inescusabile trascuratezza e negligenza, riguardata con valutazione *ex ante*, necessaria affinché possa ritenersi sussistente la colpa grave. Tra l'altro, non convince la ricostruzione del giudicante di primo grado in ordine al valore attribuito all'incontro tra il sindaco ed il Berdini, risultando, al più, il fatto riferito un mero elemento indiziario non avente tuttavia la valenza di prova. Alla stessa conclusione giunge il Collegio in relazione a quanto asserito in sentenza circa l'assenza del Sindaco e del Segretario alla seduta di Giunta in cui è stato conferito l'incarico: non viene fornita prova in ordine all'asserita assenza, peraltro motivata dagli interessati, preordinata ad evitare ogni possibile coinvolgimento nell'adozione dell'atto da parte degli odierni appellanti. Ad avviso del Collegio non risulta dimostrato che gli odierni appellanti abbiano dolosamente, o con colpa grave creato le condizioni per il conferimento dell'incarico, come invece affermato dal giudice di primo grado.

L'assenza dell'elemento oggettivo in relazione alla posta di danno concernente l'affidamento dell'incarico esterno di alta professionalità in favore dell'Ing. Paolo Berdini al fine della predisposizione di una relazione tecnica in merito ad alcuni rilievi di carattere urbanistico e edilizia formulati nella nota della Regione Lazio, Area Vigilanza Urbanistica Edilizia, prot. 64093 del 18.01.2011 determina l'accoglimento dei relativi motivi di appello formulati da entrambi gli appellanti.

3. Quanto ai motivi relativi alla seconda posta di danno addebitata in primo grado in via esclusiva al Sala, relativa alle spese sostenute dal Comune di

Bracciano per l'esecuzione dei lavori su via del Sassone risulta dagli atti di giudizio che con nota prot. n. 0180715 del 23 novembre 2012 la Provincia di Roma – Dipartimento VII Ufficio di direzione "Viabilità Nord" — segnalava al Comune di Bracciano che a seguito delle precipitazioni atmosferiche si riversavano sulla strada comunale Via del Sassone detriti e fango provocando seri problemi al pubblico transito. La Provincia di Roma invitava il Comune di Bracciano *"a prendere immediati provvedimenti atti a risolvere i problemi lamentati e comunque ad intervenire immediatamente in caso di nuove precipitazioni per assicurare il transito sulle strade provinciali"*. In data 14 gennaio 2013 la Protezione Civile del Comune di Bracciano segnalava che la presenza sulla Via del Sassone di un *"cumulo importante di terra e detriti vari che non consentono il transito"*; e richiedeva l'intervento urgente di ripristino; in data 15 gennaio 2013 il Comune di Bracciano acquisiva al protocollo n. 1253 l'integrazione della denuncia presentata dal ricorrente Dott. Cimaglia il quale richiedeva un *"sopralluogo urgente presso Via del Sassone a monte e a valle della Lottizzazione La Lobbra per verificare attuale situazione dei luoghi; in data 15 gennaio 2013 la Protezione Civile di Bracciano redigeva verbale di sopralluogo in Via del Sassone prot. n. 1302 con cui si attestava che la predetta strada non era idonea al passaggio di autovetture in quanto presentava "estremo pericolo per la sicurezza di chi transita" di talché si suggeriva di chiudere la strada"*; con nota prot. n. 1366 del 15 gennaio 2013 (Doc. 30) il Capo della Polizia Locale di Bracciano chiedeva al Sindaco del Comune di Bracciano *"un urgente intervento di ripristino delle condizioni di viabilità e percorribilità di Via del Sassone in quanto la strada presenta delle buche pericolose con*

*dei solchi molto profondi creatosi con le ultime piogge. La strada in alcuni tratti risultava completamente inagibile”.*

Il quadro richiamato contribuisce ad evidenziare la situazione emergenziale in cui versavano all'epoca dei fatti i luoghi richiamati nel giudizio.

Sul punto il Sala, negli scritti di giudizio, afferma *“La posa in opera di una griglia e di un corrugato (come precisato nel preventivo della ditta incaricata), oltre al semplice ripristino del fondo stradale con misto cementato, non appare sufficiente a qualificare l'intervento in oggetto come “realizzazione di opere di urbanizzazione”.* Il Collegio ritiene tale assunto convincente e condivisibile.

Peraltro, anche alla luce della documentazione trasmessa dalla difesa dell'appellante ed in particolare della citata sentenza del Tribunale civile di Civitavecchia nella quale si afferma che il tratto finale della strada di via del Sassone non è soggetta agli obblighi derivanti dalla convenzione del piano di lottizzazione “La lobbra” che invece riguardano esclusivamente le aree di proprietà interne al perimetro di lottizzazione ed il tratto antistante la stessa, non rientrando i lavori della strada nel perimetro della lottizzazione, essi sono da considerarsi ricadenti nella competenza dell'ente pubblico.

Nessuna censura può, pertanto, essere mossa al comportamento del Sindaco Sala che risulta conforme ai canoni dell'agire istituzionale.

4. Quanto alla mancata richiesta di escussione della polizza a garanzia degli obblighi convenzionali, il Collegio, richiamata la notoria ripartizione tra competenze gestionali facenti capo ai dirigenti e competenze di indirizzo facenti capo al potere politico, ritiene non pertinente l'addebito, non essendo l'attività asseritamente omessa dal Sala di spettanza del Sindaco.

L'esaminato motivo di appello è dunque fondato ed in quanto tale meritevole di accoglimento.

5. Alla luce delle considerazioni svolte gli appelli sono dunque accolti.

Assorbita ogni altra questione.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, riuniti gli appelli, li accoglie.


Le spese di difesa seguono la soccombenza e vengono determinate forfettariamente in euro 1.500,00 da liquidare a ciascuno degli appellanti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2018.

IL RELATORE

(Patrizia Ferrari)



IL PRESIDENTE

(Angelo Canale)



Depositata in Segreteria in data 12/07/2018

Il Dirigente

Dott. Salvatore Antonio Sardella

**Il Dirigente**

Dott. Salvatore Antonio SARDELLA

